

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 54

Interventi a favore dei bachicoltori(programma 3.1.3.)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai bachicoltori della regione una sovvenzione straordinaria, pari a lire 180.000 per telaino di seme ritirato nel corso dell' annata 1992, a copertura forfettaria degli oneri derivanti dalla mancata produzione.
- 2.** Le domande volte a conseguire la sovvenzione di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3.** Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
- 4.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6442 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Interventi straordinari a favore dei bachicoltori regionali per la mancata produzione di bozzoli >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1993.